

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
625/2023/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito anche: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 8 febbraio 2008;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2016, 274/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 182/2023/R/com (di seguito: deliberazione 183/2023/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 529/2023/R/com (di seguito: deliberazione 529/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, 564/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna, del 21 dicembre 2023, relativa alla stima per il 2024 dell’energia elettrica complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento, prot. Autorità 80438 di pari data (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri sostenuti da Terna per lo svolgimento delle attività di dispacciamento dell’energia elettrica sono coperti attraverso il corrispettivo di cui all’articolo 46 della deliberazione 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS);
- con la deliberazione 615/2023/R/eel l’Autorità ha, tra le altre cose, definito, con riferimento al periodo 2024 – 2027, i criteri e le modalità per la definizione dei ricavi di riferimento relativi all’attività di dispacciamento svolta da Terna;
- con la deliberazione 632/2023/R/eel l’Autorità ha, tra le altre cose, aggiornato i ricavi di riferimento relativi all’attività di dispacciamento per l’anno 2024 (di seguito: ricavi di riferimento);
- ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, i ricavi di riferimento includono, tra le altre cose, il saldo tra il preventivo dei costi attesi per il 2024 dalla società Gestore dei Mercati Energetici SpA (di seguito: GME) per il *coupling* unico infragiornaliero (2.036.640 euro) di cui alla deliberazione 529/2023/R/com e il conguaglio a consuntivo dei costi sostenuti dal GME nel 2022, come riconosciuto dall’Autorità con la deliberazione 183/2023/R/com;
- con la comunicazione 21 dicembre 2023, Terna ha trasmesso all’Autorità la stima del fabbisogno complessivo di energia elettrica (279.371 GWh) a cui si prevede di applicare corrispettivo DIS nell’anno 2024 (di seguito: stima del fabbisogno di energia elettrica).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell’articolo 45, comma 45.2, della deliberazione 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentata dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, di cui all’articolo 65 della medesima deliberazione (di seguito: corrispettivo unitario per le unità essenziali a reintegrazione);

- sono pervenute all’Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi, avanzate, ai sensi dell’articolo 63 della deliberazione 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di unità di produzione incluse da Terna nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l’anno 2024;
- il fabbisogno di energia elettrica a cui si applica il corrispettivo unitario per le unità essenziali a reintegrazione è il medesimo a cui si applica il corrispettivo DIS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 564/2023/R/eel l’Autorità ha modificato, a partire dal 2024, le modalità di calcolo del corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità, modificando l’articolo 73 della deliberazione 111/06 per introdurre un meccanismo di acconto e conguaglio a cura di Terna analogo a quello in essere per il corrispettivo *uplift* di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare il corrispettivo DIS per l’anno 2024 sulla base dei ricavi di riferimento e della stima del fabbisogno di energia elettrica;
- adeguare le esigenze di gettito da raccogliere nell’anno 2024, mediante l’applicazione del corrispettivo unitario per le unità essenziali a reintegrazione, tenendo conto de:
 - la stima delle giacenze residue alla fine dell’anno corrente;
 - gli oneri ancora da erogare afferenti agli anni precedenti al 2024;
 - la quota degli importi relativi all’anno 2024 che si prevede di erogare nel medesimo anno;
 - una parte degli importi relativi all’anno 2024, diversi da quelli di cui al precedente alinea, che si prevede di erogare successivamente all’anno medesimo;
- determinare il corrispettivo unitario per le unità essenziali a reintegrazione sulla base delle esigenze di gettito di cui al precedente alinea e della stima del fabbisogno di energia elettrica;
- modificare la deliberazione 111/06, eliminando la Tabella 3 recante i valori del corrispettivo a copertura dei costi del servizio di interrompibilità

DELIBERA

1. di determinare, per l’anno 2024, i valori dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all’Allegato A della deliberazione 111/06, secondo quanto riportato nelle *Tabelle* allegare al presente provvedimento;
2. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2024, la deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:

- a. all'articolo 70, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni relative al 2024*”;
 - b. all'articolo 70, comma 70.1, le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2024”;
 - c. la Tabella 3 è eliminata;
3. di notificare a Terna il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini